

Legge regionale 28 agosto 1987 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2004

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge le Aziende sanitarie regionali fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 4, L. R. 20/2004